

COMUNE DI PIEVE TORINA
Num. Protocollo 0008395/Arrivo
Del 24-06-2021
Cat. 5 Clas.1

Deliberazione n. 91/2021/PRSE



CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LE MARCHE

Nella Camera di consiglio del 26 maggio 2021

composta dai magistrati:

Dott.	Vincenzo PALOMBA	- Presidente f.f.
Dott.	Giuseppe DE ROSA	- Consigliere
Dott.	Fabio CAMPOFILONI	- Referendario
Dott.ssa	Cristiana CREMONESI	- Referendario
Dott.	Matteo SANTUCCI	- Referendario (relatore)

RENDICONTO 2018
COMUNE DI PIEVE TORINA (MC)

Visti gli articoli 81, 97, 100, secondo comma, e 119 della Costituzione;

Visto il Regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, recante *"Approvazione del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti"*;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante *"Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti"*;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante *"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"* (TUEL);

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante *"Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3"*;

Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante *"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato"*;

Visto, in particolare, l'articolo 1, commi 166 e 167, della richiamata legge finanziaria;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante *"Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42"*;

Vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti 16 giugno 2000, n. 14, di approvazione del *“Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti”*;

Vista la deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 4/SEZAUT/2015/INPR recante *“Linee di indirizzo per il passaggio alla nuova contabilità delle regioni e degli enti locali”*;

Vista la deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 12/SEZAUT/2019/INPR recante *“Linee guida e relativo questionario per gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali per l'attuazione dell'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Rendiconto della gestione 2018”*;

Vista la relazione-questionario afferente al rendiconto 2018 trasmessa a questa Sezione regionale di controllo dall'Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Pieve Torina (MC), acquisita agli atti in data 5 dicembre 2019 con il protocollo numero 4953;

Vista la nota istruttoria, inviata in data 27 gennaio 2021 con il protocollo n. 393, con cui il Magistrato incaricato comunicava al Comune di Pieve Torina gli esiti dei controlli effettuati chiedendo chiarimenti ed integrazioni;

Viste le deduzioni formulate dall'Ente, acquisite agli atti di questa Sezione in data 25 febbraio 2021 con numero di protocollo 868;

Vista la nota con la quale il Presidente ha convocato l'odierna Camera di consiglio;
Udito il Magistrato relatore dott. Matteo Santucci.

PREMESSO

Come noto la funzione di controllo avente ad oggetto i bilanci di previsione e i rendiconti degli enti locali, attribuita alle Sezioni regionali della Corte dei conti dalla legge 23 dicembre 2005, n. 266, è stata significativamente incisa dal decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 (legge 7 dicembre 2012, n. 213), che, in uno ad una più generale riorganizzazione del sistema dei controlli interni, ha previsto un rafforzamento di quelli esterni sulla gestione mediante l'introduzione di nuovi istituti e l'implementazione di quelli già esistenti. Da ciò una maggiore effettività dei controlli e un potenziamento della vigilanza sulla adozione delle misure correttive.

Rilevano, in questa prospettiva, il novellato articolo 148 e, in particolare, il nuovo articolo 148bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL) a mente del quale *“Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminano i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi degli enti locali ai sensi dell’art. 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell’osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall’art. 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell’indebitamento, dell’assenza di irregolarità, suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti”*, precisando, al comma due, che nelle verifiche sui rendiconti debba aversi riguardo anche *“alle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività locale e di servizi strumentali all’ente”*.

L’ultimo comma dell’articolo in disamina detta la disciplina delle c.d. misure correttive e del loro successivo monitoraggio, disponendo che *“l’accertamento di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno comporta per gli enti interessati l’obbligo di adottare entro 60 gg dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio”* e che *“tali provvedimenti sono trasmessi alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti che li verificano nel termine di 30 giorni dal ricevimento”*. L’omessa trasmissione dei suddetti provvedimenti ovvero l’esito negativo delle verifiche effettuate dalla competente Sezione regionale di controllo determina la preclusione dell’attuazione *“dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l’insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria”*.

La Corte costituzionale in diverse pronunzie (cfr., *ex plurimis*, Corte costituzionale sentenza 5 aprile 2013, n. 60; sentenza 6 marzo 2014, n. 39) ha evidenziato come l’evoluzione del sistema dei controlli esterni intestati alla Corte dei conti e la previsione in favore delle Sezioni regionali di controllo di strumenti di tipo inibitorio siano compatibili con gli ambiti di autonomia costituzionalmente garantiti agli enti territoriali e con il principio di equi-ordinazione sancito dall’articolo 114 della Carta fondamentale.

Tali controlli, infatti, al pari di quelli disciplinati dall’articolo 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131 (*Attuazione dell’articolo 118 della Costituzione in materia di esercizio delle*

funzioni amministrative), e dall'articolo 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dei quali rappresentano un rafforzamento e con i quali condividono l'appartenenza alla medesima categoria logico-giuridica del *riesame di legalità e regolarità finanziaria*, sono finalizzati a garantire gli equilibri di bilancio, statici e dinamici, la cui rilevanza è sancita al più alto livello ordinamentale (Costituzione articoli 81, 97, 117 e 119).

In tale contesto, la funzione di presidio attribuita dal Legislatore alla Corte dei conti trova fondamento nella natura magistratuale della stessa, garanzia di autonomia e indipendenza nella tutela dell'equilibrio economico-finanziario del "settore pubblico" al servizio dello Stato-comunità.

Tale potenziamento non vale, peraltro, ad escludere o inficiare la natura collaborativa dei controlli attribuiti alla Corte dei conti, natura positivizzata da norme vigenti e univocamente ribadita dalla Corte costituzionale (*cfr., ex plurimis*, Corte costituzionale sentenza 9 febbraio 2001, n. 37; sentenza 7 giugno 2007, n. 179; sentenza 20 luglio 2012, n. 198).

Da ciò l'opportunità, *rectius* la doverosità, di segnalare all'attenzione dei soggetti controllati anche quelle irregolarità e criticità che, pur inidonee a fondare una pronuncia di accertamento ai sensi e per gli effetti dell'articolo 148 *bis* del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possano considerarsi foriere di situazioni di deficitarietà e di squilibrio.

Così, sinteticamente, ricostruiti il quadro normativo di riferimento e le finalità del presente controllo, si espongono gli esiti delle verifiche effettuate precisando che l'assenza di specifico rilievo non integra implicita valutazione positiva.

FATTO E DIRITTO

In sede di esame della relazione-questionario trasmessa dall'Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Pieve Torina (MC), ai sensi dell'articolo 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e della ulteriore documentazione disponibile in atti, sono stati effettuati accertamenti su diversi profili di criticità, i cui esiti sono di seguito esposti.

1. Mancato aggiornamento del sito WEB - Sezione amministrazione trasparente

In sede istruttoria veniva rilevata l'omessa pubblicazione di atti, parti integranti di atti e allegati sul sito istituzionale dell'Ente, nella dedicata sezione "*Amministrazione trasparente*"

(relazione OREF sul rendiconto 2016; relazione di Giunta sulla gestione 2016; delibera consiliare di approvazione del rendiconto 2018 e relativi allegati; ITP quinquennio 2015-2019; dati sulle partecipazioni; regolamento di contabilità).

L'Amministrazione, in riscontro, nel condividere quanto rilevato precisava che le citate omissioni sono derivate dalla "oggettiva impossibilità di potervi attendere" in ragione della dislocazione logistica degli uffici, allocati in container di piccole dimensioni, conseguente agli eventi sismici del 2016 che hanno provocato la perdita di larga parte dei beni comunali (immobili; mobilia; dotazione strumentale).

L'Ente ha fornito, comunque, rassicurazioni circa l'aggiornamento del sito istituzionale con integrazione dei dati pubblicati.

Nel prendere atto dei chiarimenti forniti e degli impegni assunti, si rammenta che la funzione informativa riconosciuta al sistema di bilancio dalla vigente disciplina pone a carico delle amministrazioni pubbliche l'onere di garantire la conoscibilità dei contenuti significativi e caratteristici dei provvedimenti amministrativo-contabili adottati anche mediante percorsi *web* di consultazione semplici e intuitivi.

2. Risultato di amministrazione: andamento pluriennale

2.1 Risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015

Le operazioni di riaccertamento straordinario dei residui, effettuate, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, al fine di adeguare i residui attivi e passivi al principio contabile generale della competenza finanziaria, c.d. "potenziata", hanno comportato la cancellazione definitiva dalle scritture contabili dei residui non correlati ad obbligazioni giuridiche perfezionate ovvero la loro reimputazione agli esercizi di effettiva esigibilità.

Contestualmente alle operazioni di cancellazione e di reimputazione, sono stati determinati il fondo pluriennale vincolato (FPV), pari ad euro 31.629,06, e il risultato contabile di amministrazione, gravato, da quanto in atti, da un unico accantonamento di euro 30.804,10 a titolo di Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE).

La parte disponibile (lettera E del prospetto ministeriale) risultava negativa per euro 24.588,22, con una previsione di ripiano trentennale in quote costanti di euro 820,00 (*cfr.*, delibera di Consiglio comunale n. 17 del 3 agosto 2015).

Gli approfondimenti istruttori effettuati hanno dato conto di una apparente sottostima del FPV (cfr., allegato 5/2 al d.lgs. n. 118/2011), presumibilmente determinata, da quanto desumibile in atti, dall'esclusione dal calcolo di residui, sia attivi sia passivi, da reimputare sulla base della loro effettiva esigibilità.

Sul punto l'Ente non ha fornito chiarimenti pertinenti né indicazione di eventuali interventi *medio tempore* effettuati.

2.2 Risultato di amministrazione al 31 dicembre 2015

Il risultato di amministrazione al 31 dicembre 2015 (delibera di Consiglio comunale n. 7 del 30 aprile 2016) mostrava una quota disponibile negativa di euro 23.829,09 così determinata:

Risultato di amministrazione al 31.12.2015		447.965,98
Composizione del risultato di amministrazione		
Parte accantonata:		
Fondo crediti dubbia esigibilità	172.345,49	
Totale parte accantonata		172.345,49
Parte vincolata:		
Vincoli da leggi e principi contabili	295.808,93	
Vincoli derivanti da trasferimenti	0,00	
Vincoli derivanti da contrazione di mutui	0,00	
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	0,00	
Altri vincoli	0,00	
Totale parte vincolata		295.808,93
Totale parte destinata agli investimenti		3.640,65
Quota disponibile del risultato di amministrazione		-23.829,09

Fonte: delibera Consiglio comunale n. 7 del 30 aprile 2016

Dal confronto tra le quote disponibili registrate al 1° gennaio 2015 e al 31 dicembre dello stesso anno, rispettivamente pari a euro -24.588,22 e euro -23.829,09, si evinceva il mancato recupero integrale, ancorché per un modico importo (euro 60,87) della prima quota (euro 820,00) di ripiano trentennale del disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui (miglioramento di euro 759,13 in luogo di euro 820,00).

Come noto, l'articolo 4 del D.M. 2 aprile 2015 stabilisce che *"In sede di approvazione del rendiconto 2015 tutti gli enti che a seguito del riaccertamento straordinario dei residui hanno registrato un maggiore disavanzo verificano se il risultato di amministrazione al 31 dicembre 2015 risulta migliorato rispetto al disavanzo al 1° gennaio 2015 derivante dal riaccertamento straordinario, per un importo pari o superiore rispetto all'ammontare di disavanzo applicato al bilancio di previsione 2015, aggiornato ai risultati del riaccertamento straordinario e dell'approvazione del consuntivo 2014. Se da tale confronto risulta che il disavanzo applicato all'esercizio 2015 non è stato recuperato, la quota non*

recuperata nel corso del 2015, e l'eventuale maggiore disavanzo registrato rispetto al risultato al 1° gennaio 2015, è interamente applicata al primo esercizio del bilancio di previsione 2016-2018, in aggiunta alla quota del recupero del maggiore disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario prevista per l'esercizio 2016, in attuazione dell'art. 3, comma 16, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e di eventuali quote di recupero di disavanzo previste da piani di rientro in corso di attuazione".

A mente di tale disposizione il recupero può, pertanto, dirsi realizzato solo se il risultato di amministrazione dell'esercizio rendicontato risulti migliorato rispetto a quello dell'esercizio precedente per un importo pari o superiore rispetto all'ammontare di disavanzo applicato al bilancio di previsione cui il conto consuntivo si riferisce.

Sul punto, l'Amministrazione comunale ha rappresentato di aver deliberato, in sede di approvazione del rendiconto 2015 (*cfr.*, delibera di Consiglio comunale n. 7 del 30 aprile 2016), il ripiano *"del saldo negativo ordinario pari a € 23.829,09"*, importo corrispondente al residuo disavanzo complessivo da riaccertamento straordinario al 31 dicembre, *"in tre anni in quote costanti di € 7.943,03"*, stanziando nei bilanci di previsione di ciascuno degli esercizi 2016, 2017 e 2018 *"anche la quota parte di disavanzo straordinario di € 820,00, per una allocazione di importo pari ad € 8.763,03"*.

Da quanto rappresentato, l'Ente ha, dunque, avviato un ripiano ordinario, ai sensi dell'articolo 188 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, del complessivo disavanzo contabilizzato al termine dell'esercizio 2015, disavanzo che non appare altro che quello determinatosi a seguito delle operazioni di riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi effettuate al 1° gennaio dello stesso anno, già posto a recupero con quote costanti di euro 820,00.

La riconduzione a fisiologia della fattispecie avrebbe richiesto il mero "riporto" all'annualità successiva della quota parte di disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi non recuperata nell'esercizio 2015 (euro 60,87), in aggiunta alla quota trentennale, pari a euro 820,00, di competenza di tale esercizio (2016).

Le determinazioni cui è giunto il Comune di Pieve Torina, pur essendo palesemente incoerenti con le vigenti disposizioni in materia, non risultano oggetto di alcun rilievo da parte dell'Organo di revisione economico-finanziaria.

In sede istruttoria, in ragione di talune incongruenze emerse dall'analisi contabile, si è reso, altresì, necessario approfondire il profilo inerente alla correttezza dell'accantonamento a carico del risultato di amministrazione del "fondo anticipazioni straordinarie di liquidità" (c.d. FAL).

Tale istituto è, notoriamente, destinato a sterilizzare, in conformità al principio della competenza finanziaria c.d. potenziata, gli effetti positivi sui saldi contabili derivanti dalla assegnazione di risorse liquide effettuata dalla Cassa depositi e prestiti ai sensi del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, e successivi provvedimenti di rifinanziamento, dando evidenza in bilancio del debito residuo nei confronti dell'istituto erogatore.

Il Comune di Pieve Torina, beneficiario di anticipazioni straordinarie di liquidità per complessivi euro 312.504,88, ha rappresentato di non aver "effettuato l'accantonamento a titolo di FAL a carico del risultato di amministrazione contabilizzato al 31 dicembre 2015 fino al rendiconto 2017", senza, tuttavia, fornire chiarimenti circa la natura dell'importo vincolato di euro 295.808,93 iscritto a carico del risultato di amministrazione 2015, il cui valore appare simile a quello del debito residuo nei confronti della Cassa depositi e prestiti.

Tale limitatezza informativa non consente di appurare se l'assenza di un accantonamento a titolo di FAL a carico del risultato di amministrazione contabilizzato al 31 dicembre 2015 sia effettiva ovvero sia legata ad un mero errore di registrazione di un vincolo in luogo dello specifico accantonamento.

Si rappresenta, infine, che in sede istruttoria è stata rilevata l'assenza di accantonamenti a carico del risultato di amministrazione contabilizzato al 31 dicembre 2015, come già al 1° gennaio dello stesso anno, a titolo di fondo contenzioso (cfr., § 3) e di fondo indennità di fine mandato del Sindaco. Per tale ultima posta le deduzioni prodotte hanno, tuttavia, dato conto della registrazione del previsto accantonamento, comprensivo degli oneri pregressi, a decorrere dall'esercizio finanziario 2018.

2.3 Risultato di amministrazione al 31 dicembre 2016

Al termine dell'esercizio 2016 l'avanzo disponibile (delibera di Consiglio comunale n. 30 del 30 dicembre 2017) mostrava un valore di euro 469,88 così determinato:

Risultato di amministrazione al 31.12.2016		141.821,94
Composizione del risultato di amministrazione		
Parte accantonata:		
Fondo crediti dubbia esigibilità	0,00	

FAL d.l. n. 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti	0,00	
Fondo perdite società partecipate	0,00	
Fondo contenzioso	0,00	
Altri accantonamenti	0,00	
Totale parte accantonata		0,00
Parte vincolata:		
Vincoli da leggi e principi contabili	19.046,06	
Vincoli derivanti da trasferimenti	0,00	
Vincoli derivanti da contrazione di mutui	0,00	
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	122.306,00	
Altri vincoli	0,00	
Totale parte vincolata		141.352,06
Totale parte destinata agli investimenti		0,00
Quota disponibile del risultato di amministrazione		469,88

Fonte: delibera di Consiglio comunale n. 30 del 30 dicembre 2017

Il risultato contabile di amministrazione (lettera A del prospetto ministeriale), positivo e pari a euro 141.821,94, appariva gravato esclusivamente da vincoli per complessivi euro 141.352,06, di cui euro 19.046,06 derivanti da leggi e principi contabili ed euro 122.306,00 formalmente attribuiti dall'Ente.

Al netto di tali poste la positività della quota disponibile (lettera E del prospetto ministeriale) palesava il recupero del disavanzo contabilizzato al 31 dicembre 2015.

L'esame della documentazione disponibile in atti dava conto, come per il precedente esercizio, dell'assenza di accantonamenti a titolo di fondo anticipazione di liquidità (FAL), di fondo indennità di fine mandato del Sindaco nonché di fondo crediti dubbia esigibilità (FCDE).

In argomento, il riscontro con i dati contenuti nella relazione al rendiconto 2016 redatta dall'Organo di revisione economico-finanziaria evidenziava la presenza di talune incongruenze informative.

In tale atto, l'OREF dava conto, infatti, della presenza di accantonamenti per complessivi euro 19.046,06, di cui euro 1.412,09 "accantonamenti per indennità fine mandato" ed euro 17.633,97 "altri fondi spese e rischi futuri", e affermava con riferimento al FCDE che "Il fondo che viene determinato con la media semplice tra incassato ed accertato ammonta ad euro 174.757,14, al quale vengono stralciati i crediti, pertanto l'importo da inserire nel prospetto dimostrativo del risultato di amministrazioni è pari a € 0,00".

Sul punto, in assenza di più compiuta informativa, la Sezione non può che richiamare l'Amministrazione comunale e l'Organo di revisione economico-finanziaria, per quanto di

rispettiva competenza, a garantire, anche in vista di verifiche sui futuri cicli di controllo, la coerenza dei dati contenuti nei diversi documenti contabili.

2.4 Risultato di amministrazione al 31 dicembre 2017

Il risultato di amministrazione accertato al termine dell'esercizio 2017 (delibera Consiglio comunale n. 23 del 31 luglio 2018), pari a euro 66.495,31, appariva così composto:

Risultato di amministrazione al 31.12.2017		66.495,31
Composizione del risultato di amministrazione		
Parte accantonata:		
Fondo crediti dubbia esigibilità	27.783,96	
FAL D.L. n. 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti	0,00	
Fondo perdite società partecipate	0,00	
Fondo contenzioso	0,00	
Altri accantonamenti	0,00	
Totale parte accantonata		27.783,96
Parte vincolata:		
Vincoli da leggi e principi contabili	1.301,46	
Vincoli derivanti da trasferimenti	0,00	
Vincoli derivanti da contrazione di mutui	0,00	
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	0,00	
Altri vincoli	0,00	
Totale parte vincolata		1.301,46
Totale parte destinata agli investimenti		0,00
Quota disponibile del risultato di amministrazione		37.409,89

Fonte: delibera Consiglio comunale n. 23 del 31 luglio 2018

A carico dell'esposto risultato venivano contabilizzati accantonamenti a titolo di fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) per euro 27.783,96 e vincoli, in luogo di accantonamenti, a titolo di fondo indennità di fine mandato del Sindaco per euro 1.301,46. Non si rinvenivano accantonamenti a titolo di fondo anticipazione di liquidità (*cfr.* § 4) e di fondo contenzioso, nonché quote destinate ad investimenti.

Dalle verifiche contabili effettuate emergeva, in continuità con il precedente esercizio, l'applicazione in sede previsionale di una quota annua di disavanzo pari ad euro 8.763,03 sebbene il risultato di amministrazione contabilizzato al 31 dicembre 2016 mostrasse un valore positivo dell'avanzo disponibile (euro 469,88).

Sul punto l'Amministrazione, a fronte dei chiarimenti istruttori richiesti, ha rappresentato, invero con una certa approssimazione, di avere, stante una paventata incertezza normativa, prudenzialmente ritenuto di continuare il recupero del "disavanzo pregresso".

2.5 Risultato di amministrazione al 31 dicembre 2018

Il risultato di amministrazione al 31 dicembre 2018 (delibera di Consiglio comunale n. 21 del 30 aprile 2019) risulta pari ad euro 285.864,52 con una quota disponibile di euro 20.139,51 così determinata:

Risultato di amministrazione al 31.12.2018		285.864,52
Composizione del risultato di amministrazione		
Parte accantonata:		
Fondo crediti dubbia esigibilità	49.807,51	
Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti	208.504,05	
Fondo perdite società partecipate	0,00	
Fondo contenzioso	0,00	
Altri accantonamenti	7.413,45	
Totale parte accantonata		265.725,01
Parte vincolata:		0,00
Vincoli da leggi e principi contabili		0,00
Vincoli derivanti da trasferimenti		0,00
Vincoli derivanti da contrazione di mutui		0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente		0,00
Altri vincoli		0,00
Totale parte vincolata		0,00
Totale parte destinata agli investimenti		0,00
Quota disponibile del risultato di amministrazione		20.139,51

Fonte: delibera di Consiglio comunale n. 21 del 30 aprile 2019

Gli accantonamenti complessivi risultano pari a euro 265.725,01, dei quali euro 208.504,05 registrati, per la prima volta, a titolo di fondo anticipazioni straordinarie di liquidità (FAL). Specifiche valutazioni sulla corretta quantificazione di tale posta, ferme le deduzioni svolte per i precedenti esercizi 2015, 2016 e 2017, sono esposte nel paragrafo dedicato (*cf.* § 4).

Gli approfondimenti effettuati hanno consentito, altresì, di individuare delle incongruenze inerenti alla valorizzazione del FCDE (*cf.*, *infra* § 6), registrato nel prospetto approvato in sede di rendiconto 2018 per un importo di euro 49.807,51 inferiore rispetto a quello riportato dall'OREF nella propria relazione (euro 54.087,93), con conseguenti effetti negativi sulla effettiva entità della quota disponibile dell'avanzo, che avrebbe dovuto presentare il diverso, minore, importo di euro 15.859,09.

Sul punto l'Amministrazione, nel condividere i rilievi mossi, ha dato conto di non aver applicato al bilancio 2019 l'avanzo derivante dal rendiconto 2018.

Si rappresenta, infine, per debita completezza, che non risultano valorizzati vincoli, accantonamenti a fondo contenzioso né quote destinate.

Anche per l'esercizio 2018 si rileva, richiamando le perplessità già espresse con riferimento ai precedenti esercizi, l'applicazione in bilancio di una quota annua di disavanzo pari ad euro 8.763,03.

3. Accantonamento a fondo rischi contenzioso

In sede istruttoria venivano chieste delucidazioni circa l'assenza di accantonamenti a carico del risultato di amministrazione a titolo di "*Fondo rischi contenzioso*", anche in ragione delle sollecitazioni espresse dall'Organo di revisione economico-finanziaria nella propria relazione sul rendiconto 2018 sulla necessità di provvedere "*alla costituzione di un adeguato fondo contenzioso*" nonché alla "*costante ricognizione del contenzioso esistente*".

Sul punto l'Amministrazione comunale ha rappresentato, facendo riferimento ad esiti di attività ricognitiva effettuata da professionista legale incaricato, peraltro non prodotti in atti, di non avere contenziosi pendenti ovvero *in fieri*, dunque di non essere tenuta allo stanziamento in bilancio di poste destinate alla sterilizzazione del rischio legale.

Nel prendere atto delle dichiarazioni rese, il Collegio, sottolineando la rilevanza del momento della valutazione del rischio di soccombenza, evidenzia che l'accantonamento a titolo di fondo rischi spese legali costituisce adempimento obbligatorio da effettuarsi in misura adeguata rispetto al contenzioso pendente e rappresenta, in un'ottica di sana gestione, una misura di natura preventiva e prudenziale diretta a neutralizzare eventuali effetti negativi sugli equilibri di bilancio derivanti dall'insorgenza di oneri non programmati.

Si rammenta, altresì, che la verifica della congruità del fondo in argomento è affidata dalla vigente disciplina all'OREF, che dovrebbe essere periodicamente e puntualmente informato della situazione in essere.

Si comunica, sin d'ora, che la fattispecie sarà oggetto di puntuali approfondimenti nei successivi cicli di controllo.

4. Anticipazione straordinaria di liquidità

La documentazione contabile esaminata in sede istruttoria dava conto dell'acquisizione, in due distinte *tranche*, di risorse a titolo di anticipazioni straordinarie di liquidità per complessivi euro 312.504,88, risorse come noto, da destinare al pagamento di debiti certi,

liquidi ed esigibili e da restituire *“con un piano di ammortamento a rate costanti, comprensive di quota capitale e quota interessi, con durata fino a un massimo di anni 30”*.

Alla luce della loro finalità, ovverossia fornire liquidità agli enti per il pagamento di debiti (impegni) già iscritti in bilancio e muniti di originaria copertura finanziaria, nonché della esigenza di effettuarne la contabilizzazione evitando il surrettizio ampliamento della capacità di spesa, tali entrate, in coerenza con il principio contabile generale della competenza finanziaria c.d. rinforzata, avrebbero dovuto essere sterilizzate mediante un accantonamento di importo pari al debito residuo nei confronti dell'istituto creditore (Cassa depositi e prestiti) a carico del risultato di amministrazione.

In sede istruttoria, al fine di procedere alla ricostruzione dei profili di interesse, si chiedeva di indicare, con adeguata documentazione a corredo, le somme percepite distinte per annualità, le modalità di accertamento e i termini di rimborso, nonché di produrre copia del piano di ammortamento, quest'ultimo unico documento effettivamente pervenuto.

L'esame *ex officio* dei dati contabili dei rendiconti 2013, 2014 e 2015, disponibili nelle relazioni-questionario nonché nei sistemi SIRTEL (Sistema informativo rendicontazione telematica enti locali) e SIOPE (Sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici), ha dato conto, in ossequio alla classificazione al tempo vigente, dell'accertamento al Titolo V dell'entrata (Entrate derivanti da accensione di prestiti) delle risorse in argomento e dell'iscrizione al Titolo III della spesa (spese per rimborso prestiti) del debito nei confronti della Cassa depositi e prestiti.

Nell'esercizio 2015, da quanto in atti, l'Ente ha provveduto, in sede di riaccertamento, a cancellare dal titolo III della spesa il debito residuo di euro 278.038,74 registrato a titolo di *“impegno di spesa per versamento quota capitale alla Cassa DDPP su erogazione anticipazione di liquidità”*.

I benefici derivanti da tale cancellazione di residui passivi in termini di miglioramento del risultato contabile di amministrazione avrebbero dovuto essere sterilizzati mediante accantonamento a titolo di fondo anticipazioni di liquidità (FAL) già in sede di approvazione del rendiconto 2015, accantonamento che invero non risulta iscritto se non a decorrere dall'esercizio 2018, per un importo, tuttavia, non perfettamente coincidente con il debito residuo al 31 dicembre dell'anno.

La disponibilità delle risultanze della gestione 2019 ha consentito, altresì, di verificare che l'accantonamento a carico del risultato contabile di amministrazione effettuato a titolo di FAL ammonta a euro 217.878,87, con una differenza, sulla quale opportunamente si richiama l'attenzione dell'Amministrazione comunale e dell'Organo di revisione economico-finanziaria, di euro 54.839,86 rispetto ai valori del piano di ammortamento pervenuto in riscontro all'istruttoria (debito residuo al 31 dicembre 2019 euro 272.718,73). Sul punto, si evidenzia, che una correzione incrementale dell'accantonamento a titolo di fondo anticipazione di liquidità, al fine di riallineare il dato contabile con quello del debito residuo effettivo, così come evincibile dal piano di ammortamento, determinerebbe, vista la ridottissima quota libera contabilizzata al 31 dicembre 2019 (euro 791,92), l'emersione di un disavanzo da ripianare.

1° Erogazione risorse (euro 156.252,44) – prima scadenza piano 31/5/2014

Esercizio	Capitale residuo al 31/12	Quota capitale	Quota interessi	Rata
2013	156.252,44			
2014	152.888,58	3.363,86	5.087,80	8.451,66
2015	149.485,30	3.403,28	5.048,38	8.451,66
2016	145.969,64	3.515,66	4.936,00	8.451,66
2017	142.337,90	3.631,74	4.819,92	8.451,66
2018	138.586,24	3.751,66	4.700,00	8.451,66
2019	134.710,70	3.875,54	4.576,12	8.451,66

2° Erogazione risorse (euro 156.252,44) – prima scadenza piano 01/02/2015

Esercizio	Capitale residuo al 31/12	Quota capitale	Quota interessi	Rata
2014	156.252,44			
2015	152.846,11	3.406,33	5.375,08	8.781,41
2016	149.322,61	3.523,50	5.257,91	8.781,41
2017	145.677,90	3.770,09	5.136,70	8.781,41
2018	141.907,81	3.899,78	5.011,32	8.781,41
2019	138.008,03	4.033,93	4.881,63	8.781,41

Fonte: elaborazione Cdc sulla base dei dati del piano di ammortamento trasmesso dal Comune di Pieve Torina con nota prot. n. 868/2021

Dalle informazioni disponibili in atti, si evince, senza che sulla fattispecie siano state rinvenute deduzioni dell'Organo di revisione economico-finanziaria, che l'Ente si è avvalso della facoltà prevista dall'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, norma sulla quale pesa declaratoria di incostituzionalità (cfr., Corte costituzionale sentenza n. 4/2020).

In argomento, si evidenzia, per dovuta completezza, in ragione degli incisivi effetti che si produrranno sui bilanci e sui conti consuntivi delle amministrazioni interessate, che sono

stati dichiarati costituzionalmente illegittimi i commi 2 e 3 dell'articolo 39-ter del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, in legge 28 febbraio 2020, n. 8 (cfr., Corte costituzionale sentenza n. 80/2021).

Alla luce di quanto rappresentato, nel sottolineare che una irregolare determinazione del FAL genera fittizi effetti espansivi della capacità di spesa con conseguenti effetti negativi sugli equilibri di bilancio, si invita l'Amministrazione comunale ad assicurare la corretta registrazione contabile del fondo anticipazioni di liquidità (FAL) e l'Organo di revisione economico-finanziaria a svolgere con diligenza le funzioni ad esso spettanti per legge.

Si rappresenta sin d'ora, che la fattispecie sarà oggetto di puntuali verifiche in sede di controllo sui futuri cicli di bilancio.

5. Gestione della liquidità

La documentazione contabile disponibile in atti ha dato conto di un fondo cassa al 31 dicembre 2018 pari euro 637.745,31 e della corrispondenza tra le registrazioni contabili dell'Ente e il conto del tesoriere.

5.1 Cassa vincolata

La cassa vincolata al termine dell'esercizio 2018, come nel precedente quinquennio, eccezion fatta per il 2017, risultava pari a zero.

Tale assenza di vincoli, apparentemente non coerente con una fisiologica gestione della liquidità, ordinariamente caratterizzata dall'esistenza di poste vincolate, nonché l'evidenza in SIOPE (Sistema informativo sulle operazioni degli enti pubblici) di un *mismatch* tra l'ammontare delle somme incassate nell'anno per l'emergenza sisma (euro 6.143.501,95) e le connesse spese (euro 6.013.200,00), rendevano opportuni approfondimenti istruttori.

Parimenti, attesa l'assenza di informazioni nelle relazioni dell'OREF, si ritenevano necessari chiarimenti circa il rispetto di quanto previsto dai vigenti principi contabili applicati in materia di determinazione della giacenza vincolata al 1° gennaio (2015-2018).

Nelle proprie deduzioni, l'Amministrazione comunale, confermando gli esposti profili di criticità, ha espresso il proprio impegno ad avviare azioni utili ad assicurare una regolare contabilizzazione futura dei vincoli di cassa, mentre con riferimento all'omessa apposizione di formali vincoli di cassa sui fondi per l'emergenza sisma ha riferito di avere, comunque, garantito nel tempo un collegamento tra risorse ricevute e relative spese.

Il Collegio, alla luce di quanto rappresentato, non può esimersi dall'evidenziare che l'assenza di registrazioni contabili che consentano di distinguere tra risorse genericamente destinate al finanziamento della spesa, in ossequio al principio di unicità del bilancio, e quelle destinate al finanziamento di specifici interventi, ai quali debbono essere indirizzate salvo deroghe espresse, potrebbe, in assenza di interventi correttivi, favorire il reiterato e arbitrario utilizzo per cassa di entrate vincolate, esponendo l'Ente a potenziali squilibri in ragione della necessità di ricostituire le risorse vincolate impropriamente gestite.

In materia la Sezione delle Autonomie della Corte dei conti ha declinato utili linee di indirizzo rimarcando, in particolare, come *“la necessità di una corretta evidenziazione contabile delle entrate con specifico vincolo sia stata tenuta in considerazione già nella regolamentazione della fase di transizione dal vecchio al nuovo sistema contabile, in vista di un'adeguata ricostruzione da parte degli enti locali della cassa vincolata ed in relazione all'esigenza che gli stessi si dotino di strumenti e procedure idonei alla rilevazione delle relative movimentazioni”* (cfr., deliberazione n. 31/SEZAUT/2015/INPR).

Si evidenzia, altresì, criticamente, che l'Ente non ha fornito i richiesti chiarimenti in relazione all'avvenuta adozione della determinazione della giacenza di cassa vincolata al 1° gennaio nel quadriennio 2015-2018.

Nel richiamare l'Amministrazione comunale al puntuale rispetto della vigente disciplina in materia, nonché l'Organo di revisione economico-finanziaria al diligente esercizio delle proprie funzioni di collaborazione e di vigilanza, si rappresenta sin d'ora che la fattispecie sarà oggetto di approfondite verifiche nei futuri cicli di controllo.

5.2 Anticipazione di tesoreria

Dall'esame dei dati contabili disponibili, mancanti quelli relativi all'annualità 2018, emergeva il reiterato e duraturo ricorso alle anticipazioni di tesoreria, l'esistenza di anticipazioni non restituite a fine esercizio, la presenza di disallineamenti tra i valori contabili dei residui passivi finali e iniziali (31 dicembre 2014/1° gennaio 2015; 31 dicembre 2015/1° gennaio 2016), nonché l'esistenza di incongruenze tra i valori relativi all'esercizio 2016 delle riscossioni per *“Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere”* esposti nelle banche dati SIOPE, BDAP e Ministero dell'Interno.

In sede istruttoria, si chiedeva, dunque, di produrre i dati mancanti relativi all'esercizio 2018, di fornire esaustivi chiarimenti circa le evidenziate criticità, nonché di trasmettere la

documentazione afferente alla parifica delle risultanze di cassa con quelle dell'istituto tesoriere relativamente al quadriennio 2015-2018.

In riscontro l'Ente, pur mostrando di condividere i rilievi sollevati, non ha fornito i dati richiesti e, con riferimento ai disallineamenti (31 dicembre/1° gennaio), ha, meramente, rappresentato che essi *"sono dovuti all'errata imputazione dell'anticipazione di liquidità in entrata al titolo 9 e in uscita al titolo 7 delle partite di giro, invece che rispettivamente al titolo VI delle entrate e la quota di ammortamento al titolo IV"*.

Alcuna delucidazione risulta, altresì, fornita circa le perplessità sollevate con riferimento alle incongruenze, d'importo pari a euro 7.784,75, tra i valori esposti nelle citate banche dati relativi all'esercizio 2016 delle riscossioni per *"Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere"*.

Con riferimento a tale ultimo profilo, si invita l'Amministrazione comunale ad avviare opportune verifiche addivenendo, al fine di garantire la confrontabilità e la verificabilità del dato contabile esposto nelle diverse banche dati, agli opportuni correttivi.

In termini più generali, non può sottacersi come il costante e reiterato ricorso allo strumento delle anticipazioni ordinarie di tesoreria, peraltro in esercizi pregressi inestinte a fine anno, induca a ritenere che la rilevata sofferenza di liquidità non sia determinata da un fisiologico disallineamento temporale tra incassi e pagamenti ma che rappresenti, in concreto, il sintomo di sedimentati e latenti squilibri della gestione finanziaria.

In tale quadro l'anticipazione di tesoreria tende a perdere la propria natura di strumento temporaneo di tamponamento della ordinaria discrasia temporale tra incassi e pagamenti, per divenire una irregolare forma di indebitamento, in contrasto, in particolare, con la regola aurea di cui all'articolo 119, ultimo comma, della Costituzione.

Per completezza si rappresenta, altresì, che l'esame dei dati di consuntivo 2019 e delle informazioni fornite dall'Ente in sede istruttoria ha evidenziato come il miglioramento delle risultanze di cassa dell'esercizio 2019 non possa considerarsi strutturale ma sia riconducibile al ricorso ad altre forme di finanziamento (anticipazione di liquidità a breve termine *ex lege* 30 dicembre 2018, n. 145) e ai trasferimenti (sisma 2016) di cui l'Ente è risultato destinatario nell'anno.

In ragione di quanto esposto, il Collegio richiama l'attenzione dell'Amministrazione comunale circa la necessità di adottare rigorose azioni dirette a ricondurre la gestione della

liquidità in una situazione di fisiologico equilibrio, riservandosi, sin d'ora, di effettuare ulteriori e puntuali verifiche future.

5.3 *Tempestività dei pagamenti*

Sulla base delle sollecitazioni dell'Organo di revisione economico-finanziaria contenute nella relazione sul rendiconto 2018 rispetto all'adozione di "ogni misura necessaria per il rispetto della normativa sulla tempestività dei pagamenti", nonché in ragione dell'assenza, sul sito *web* istituzionale e nella relazione sulla gestione allegata al rendiconto 2018 (Piano degli indicatori), di informazioni e adeguata documentazione, in sede istruttoria si chiedeva di comunicare i dati relativi all'indicatore della tempestività dei pagamenti e all'importo dei pagamenti effettuati dopo la scadenza dei termini dell'esercizio 2018.

Ulteriori chiarimenti venivano, altresì, richiesti con riferimento alle eventuali misure organizzative adottate al fine di monitorare e migliorare i tempi di pagamento delle obbligazioni passive.

L'amministrazione comunale, nel dare evidenza di un indicatore annuale della tempestività pari a 97,38 giorni e di un importo dei pagamenti effettuati dopo la scadenza dei termini di euro 2.847.068,33, ha rappresentato che il peggioramento di tali parametri rispetto ai precedenti esercizi sia derivato dai ritardi nei trasferimenti dei fondi per il sisma 2016 e dalla oggettiva impossibilità per l'Ente di anticipare integralmente le somme necessarie a soddisfare, nei termini di legge, le pretese creditorie, nonché di avere in programma interventi diretti a migliorare le proprie *performances*.

La disponibilità delle risultanze della gestione 2019 ha consentito di appurare un miglioramento dell'ITP (83,95 giorni) e dell'importo dei pagamenti effettuati dopo la scadenza dei termini (euro 2.279.714,75), miglioramento tuttavia contenuto nonostante il ricorso alla anticipazione di liquidità a breve prevista dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145.

Ciò posto, si ritiene opportuno richiamare la cogenza della vigente disciplina, peraltro di derivazione comunitaria (*cfr.*, Direttiva UE 2000/35/CE), in materia di tempestività dei pagamenti, le specifiche prescrizioni poste dall'articolo 9 del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, statuyente che "il funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa è tenuto ad accertare preventivamente la compatibilità del cronoprogramma dei conseguenti pagamenti con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica", nonché il dettato dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, a mente del quale "gli interessi

moratori decorrono, senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento” e che, pertanto, “la reiterazione di prassi non orientate al rigoroso rispetto delle scadenze di pagamento, potrebbe costituire fonte di responsabilità amministrativa a carico dei funzionari coinvolti” (cfr., Sezione regionale di controllo per le Marche, deliberazione n. 5/2018/PRSE, cit. ove si evidenzia che “il raffreddamento della circolazione dei flussi finanziari incide negativamente sulle prospettive economiche generali e sulla solvibilità delle imprese”).

Sulla base di quanto rappresentato, si sollecita l’Ente a monitorare costantemente i tempi di pagamento nonché a adottare le misure organizzative necessarie a garantire la piena ottemperanza degli obblighi previsti dalla vigente normativa, ricordando, altresì, che dall’esercizio in corso trovano applicazione le disposizioni previste dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145, a mente delle quali è previsto, in caso di ritardo nei pagamenti, lo stanziamento in bilancio un accantonamento denominato “Fondo di garanzia debiti commerciali”, direttamente proporzionale e in percentuale crescente in funzione della gravità della violazione rispetto al 2020, sul quale non è possibile impegnare e pagare, che a fine esercizio confluisce nella quota libera del risultato di amministrazione.

In ragione della rilevanza della fattispecie, il Collegio, riservandosi sin d’ora di effettuare dedicate verifiche in sede dei futuri cicli di controllo, sollecita l’Organo di revisione economico-finanziaria allo scrupoloso adempimento delle proprie funzioni di collaborazione e vigilanza.

5.4 Riscossioni

In sede istruttoria, ai fini di una compiuta sistematizzazione delle problematiche afferenti alla gestione di cassa, sono stati chiesti chiarimenti in ordine all’andamento delle riscossioni. I dati contabili disponibili in BDAP (Banca dati amministrazioni pubbliche) danno conto, infatti, per l’esercizio 2018, di un andamento degli incassi non sempre soddisfacente.

Al titolo I si riscontra una percentuale di incassi in conto competenza pari al 33,28% (riscossioni euro 311.188,97/accertamenti per euro 935.042,88) ed in conto residui pari al 92,19% (incassi euro 402.672,92/residui attivi al 1° gennaio euro 436.764,98).

Al titolo II gli incassi in conto competenza mostrano un valore percentuale del 84,50% (riscossioni euro 3.835.072,47/accertamenti euro 4.538.381,99), mentre in conto

residui la percentuale di riscossione scende al 67,36% (incassi euro 2.313.596,47/residui attivi al 1° gennaio di euro 3.434.300,52).

Le entrate del titolo III presentano una percentuale di riscossione in conto competenza pari al 54,01% (riscossioni euro 209.858,71/accertamenti euro 388.541,47), che si riduce notevolmente in conto residui (6,16% - incassi euro 5.809,84/residui attivi al 1° gennaio di euro 94.275,46), con percentuali di realizzo decisamente modeste.

In riferimento alle entrate al titolo IV la percentuale di riscossione in c/competenza è pari al 12,09% (riscossioni euro 45.009,24/accertamenti euro 372.277,77) e in conto residui al 13,46% (incassi euro 6.600,00/residui attivi al 1° gennaio di euro 49.012,67), quindi ridotta in entrambi i casi e comunque inferiore a quella rilevata per i primi tre titoli.

In tale contesto, si chiedeva all'Ente di fornire chiarimenti in ordine alle eventuali attività intraprese al fine di incrementare le percentuali di riscossione negli esercizi 2019 e seguenti, nonché di fornire esaustive informazioni circa le procedure di recupero dell'evasione tributaria eventualmente avviate, producendo, al contempo, puntuali dati contabili sulle poste coinvolte (dati delle iscrizioni a ruolo, titolo, capitolo, esercizio di originaria iscrizione; andamento delle relative riscossioni in conto competenza e in conto residui; gestione diretta o esternalizzata dell'attività di recupero).

Nelle deduzioni prodotte l'Amministrazione comunale ha confermato la effettività delle rilevate criticità e ha rappresentato che le attività intraprese con riguardo al contrasto del fenomeno dell'evasione tributaria afferiscono alla TARI, all'IMU, alle sanzioni al Codice della strada e ai canoni del servizio idrico integrato, non fornendo, tuttavia, alcuna delucidazione circa gli eventuali interventi adottati o programmati per il miglioramento delle percentuali di riscossione e circa le procedure di recupero dell'evasione avviate.

Sul punto, evidenziando criticamente la limitatezza delle deduzioni prodotte, il Collegio ritiene opportuno evidenziare, pur nella consapevolezza delle difficoltà di esazione che affliggono gli enti locali, in particolare quelli di piccole dimensioni, la connessione esistente tra l'andamento delle riscossioni e l'effettività degli equilibri di bilancio, così come previsti e rendicontati, giacché l'incasso fisiologico è, ordinariamente, espressione del corretto accertamento, *ab origine* stanziamento, dell'entrata.

Alla luce di quanto esposto, si evidenzia la necessità di una rigorosa ed incisiva attività diretta all'incremento delle percentuali di riscossione e, pertanto, si invita l'Amministrazione comunale a adottare tutti gli interventi organizzativi necessari a tale fine. Con specifico riguardo all'attività di recupero dell'evasione tributaria, il Collegio, richiamando i principi di giustizia ed equità fiscale, ritiene doverosa la realizzazione di tutte le azioni necessarie al recupero delle somme dovute all'erario municipale.

La Sezione si riserva, sin d'ora, di effettuare specifiche verifiche in sede dei successivi cicli di controllo.

5.5 Parametri obiettivi per l'accertamento di ente strutturalmente deficitario (D.M. 28 dicembre 2018 del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze)

L'andamento non pienamente soddisfacente delle riscossioni, così come esposto nel precedente paragrafo, ha determinato, nell'esercizio 2018, il mancato rispetto del parametro di deficitarietà strutturale P2 (incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive), che con un valore percentuale del 6,68% risultava marcatamente inferiore al valore obiettivo del 22,00%.

In coerenza con quanto già raccomandato con riferimento all'andamento generale delle riscossioni, si raccomandano interventi diretti a migliorare le percentuali d'incasso delle entrate proprie, al fine di garantire il rispetto del parametro in oggetto.

La fattispecie sarà oggetto di verifica in sede di controllo sui successivi rendiconti.

6. Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE)

Al 31 dicembre 2018 risultava accantonato a carico del risultato contabile di amministrazione un fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE), calcolato con metodo ordinario e media semplice, di euro 49.807,51 in aumento rispetto al biennio precedente (FCDE al 31 dicembre 2017 euro 27.783,96; FCDE al 31 dicembre 2016 euro zero).

I riscontri effettuati sulla documentazione contabile disponibile in atti davano conto della incongruenza di tale valore con quello riportato nella relazione al rendiconto 2018 redatta dall'OREF (euro 54.087,93) che raccomandava all'Ente "compiute verifiche in ordine al corretto dimensionamento dei fondi obbligatori per legge ed in particolare del F.C.D.E." e suggeriva "l'adozione di tempestivi provvedimenti correttivi" qualora necessari.

Nelle proprie deduzioni istruttorie l'Amministrazione comunale confermava l'incongruenza nella registrazione del fondo crediti di dubbia esigibilità a carico del risultato contabile di amministrazione 2018, da rideterminarsi in euro 54.087,93 rispetto ai precedenti 49.807,51, con conseguenti effetti riduttivi sulla quota c.d. disponibile del risultato contabile di amministrazione, che, comunque, da quanto in atti, non risulta applicata all'esercizio successivo.

Sul punto, si evidenzia, criticamente, che i dati forniti dall'Ente inerenti alla determinazione del FCDE, non rendendo possibile, a causa dell'esposizione in forma aggregata, il confronto con gli omologhi rivenienti dalle banche dati SIRTEL (Sistema informativo rendicontazione telematica enti locali) e BDAP (Banca dati amministrazioni pubbliche), hanno, di fatto, impedito verifiche puntuali circa l'adeguatezza dell'accantonamento

Alla luce di quanto rappresentato, si richiama l'Amministrazione comunale alla necessità di una corretta determinazione dell'accantonamento a titolo di fondo crediti di dubbia esigibilità, istituto di primaria rilevanza nel quadro della contabilità armonizzata, diretto ad assicurare la tenuta degli equilibri di bilancio evitando la copertura di impegni di spesa certi mediante entrate di difficile esazione.

Si rammenta, altresì, che la prevista facoltà di escludere risorse dal computo ai fini della determinazione del FCDE, prevede a carico dell'ente onere di esaustiva motivazione e conseguente assunzione di responsabilità.

Si ritiene, infine, di richiamare l'OREF allo scrupoloso adempimento delle funzioni ausiliarie e di vigilanza ad esso attribuite dalla legge.

7. Gestione dei residui

La gestione dei residui è stata fatta oggetto di puntuali approfondimenti istruttori alla luce della eccedenza dei residui passivi conservati in contabilità rispetto agli attivi per complessivi euro 344.354,14 (Residui attivi euro 2.694.326,92; Residui passivi euro 3.038.681,06) e di un valore percentuale di smaltimento dei residui attivi superiore rispetto a quello degli omologhi passivi (67,54% contro 38,85%), con conseguente riduzione dei residui attivi totali conservati in contabilità del 33,68% (da euro 4.063.005,91 al 31 dicembre 2017 ad euro 2.694.326,92 al 31 dicembre 2018) e contestuale decremento del 28,58% dei parimenti conservati residui passivi totali (da euro 4.254.666,65 al 31 dicembre 2017 ad euro 3.038.681,06 al 31 dicembre 2018).

7.1 Residui attivi

In sede istruttoria, si chiedeva di fornire delucidazioni in ordine alla ragione del credito, al titolo giuridico sottostante e alla scadenza, indicando le cause del mancato incasso ovvero le riscossioni *medio tempore* realizzatesi, dei residui attivi maggiormente risalenti e di maggiore importo riportati nel seguente prospetto.

Residui attivi conservati al 31 dicembre	2011	2012	2015	2016	2017
Proventi accertamento tributi	1.971,48	9.946,30			
Raccolta e depurazione acque anno 2016				2.900,97	
Depurazione anno 2015			13.295,36		
Contributo l.r. 7/94 - anno 2017					8.640,00
Contributo ministeriale sisma 2016					642.881,24
Canone di gestione casa di riposo				16.671,68	
Canone di gestione locale lavanderia				3.200,00	
Quota comune di Muccia acquedotto salette anno 2015			7.083,17	7.000,00	
Proventi da accertamenti violazione codice strada				41.000,00	
I ^a stralcio ampliamento cimitero Casavecchia			15.400,00		
Totali (per anno/complessivo)	1.971,48	9.946,30	35.778,53	70.772,65	651.521,24

Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati BDAP (Allegato Elenco dei residui da riportare al termine dell'anno 2018)

L'Amministrazione comunale, nelle deduzioni prodotte, ha, partitamente, dato evidenza dell'incasso ovvero dello stralcio dei residui attivi oggetto di approfondimento nonché, in termini più generali, di avere in programma di effettuare una attenta verifica dei residui stessi in sede di riaccertamento ordinario, prodromico all'approvazione del rendiconto 2020, senza, tuttavia, fornire le richieste informazioni di dettaglio sulla ragione del credito, sul titolo giuridico sottostante e sulla scadenza.

Come noto i residui attivi, unitamente alla cassa, costituiscono componente positiva nel calcolo del risultato contabile d'amministrazione da accertare in sede di approvazione del rendiconto dell'ultimo esercizio chiuso (articolo 186, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267), la cui quota libera, qualora positiva, può essere utilizzata, con provvedimento di variazione di bilancio, per le finalità previste dalla vigente disciplina (articoli 187 e 193 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; principi contabili applicati).

Appare, dunque, evidente che laddove il risultato di amministrazione sia calcolato considerando tra le poste positive residui attivi insussistenti o di incerto realizzo, non adeguatamente sterilizzati mediante il FCDE, che nel caso di specie appare peraltro di importo piuttosto esiguo rispetto al totale dei residui attivi conservati in contabilità al 31

dicembre 2018, la copertura di spese ricorrendo all'avanzo "libero" risulterebbe solo apparente, con conseguente rischio per la tenuta degli equilibri di bilancio.

Alla luce di quanto rappresentato si richiama l'Amministrazione comunale ad effettuare puntuali valutazioni circa il permanere dei requisiti di conservazione in contabilità dei residui attivi nonché circa l'effettiva esigibilità degli stessi.

7.2 Residui passivi

Con riferimento ai residui passivi conservati al 31 dicembre 2018, sono stati effettuati approfondimenti istruttori generali sulla conservazione in contabilità di residui passivi di parte corrente risalenti nel tempo e di dubbia sussistenza, nonché approfondimenti specifici, stante il rilevante importo, sul residuo passivo di euro 1.000.000,00 relativo a "*I^ acconto assicurazione per danni sisma 2016 su beni immobili*", in relazione al quale si chiedeva, di produrre, ove disponibile, copia della documentazione assicurativa, nonché di indicare l'oggetto dell'obbligazione, il soggetto creditore e le scadenze contrattuali previste per i pagamenti, anche al fine di valutare la regolarità di una eventuale registrazione a FPV.

In riscontro, l'Amministrazione comunale, prendendo atto dei rilievi formulati circa i rischi derivanti dalla conservazione in contabilità di residui risalenti di dubbia sussistenza, ha dato conto, in termini generali, di voler effettuare, nel corso dell'esercizio corrente (2021), puntuale verifica della permanenza dei requisiti di conservazione in contabilità di detti residui.

Con specifico riferimento al residuo passivo rubricato "*I^ acconto assicurazione per danni sisma 2016 su beni immobili*" le dichiarazioni rese dall'Ente sono state parziali e non esaustive, limitate a chiarire che la somma rappresenta un "*acconto su risarcimento assicurativo danni sisma*" e che l'importo è stato impegnato "*per fronteggiare le spese relative ai danni del sisma 2016*".

Sulla scorta delle sommarie deduzioni offerte, la Sezione non può che confermare quanto rilevato circa la conservazione in contabilità di posizioni debitorie pregresse e risalenti, anche di rilevante ammontare, che denotano difficoltà nel procedere, tempestivamente, al pagamento degli impegni assunti nei confronti dei fornitori di beni e servizi, con conseguente necessità di attivazione di idonee procedure di ricognizione e verifica delle singole posizioni debitorie, al fine di mantenere in bilancio solo quelle che presentano le condizioni previste dai principi contabili.

In argomento, si ritiene di richiamare taluni indirizzi operativi che seppur di carattere generale possono considerarsi di indubbia utilità.

Si sottolinea la rilevanza primaria che assume nel sistema contabile di un ente l'attività di riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al fine di assicurare una rappresentazione veridica ed attendibile dei risultati contabili, nonché la doverosità del coinvolgendo di tutti i responsabili degli uffici/servizi interessati, in modo da consentire il vaglio effettivo e puntuale di tutte le posizioni debitorie e creditorie in capo alle diverse strutture organizzative.

Qualora tale operazione venisse realizzata in modo erroneo, si ridurrebbe ad attività meramente formale, svuotata di concretezza, non utile ad assicurare un corretto processo formativo delle valutazioni riportate nei documenti del sistema di bilancio.

In materia, si ritiene, altresì, di richiamare le responsabilità dell'Organo di revisione economico-finanziaria che non può limitarsi ad una verifica formale dei residui attivi e passivi conservati, vieppiù se vetusti, ma è tenuto, in ossequio alle vigenti previsioni normative, a precisi obblighi di controllo, riscontro e vigilanza in relazione alle ragioni del mantenimento in bilancio.

8. Servizi conto terzi e partite di giro

In sede istruttoria sono stati chiesti chiarimenti in ordine alla differenza tra le cancellazioni dei residui attivi (euro 8.384,16) e passivi (euro 4.718,99) inerenti ai servizi conto terzi/partite di giro, nonché in ordine alla disuguaglianza tra gli omologhi residui attivi e passivi, quest'ultimi anche vetusti, conservati in contabilità (titolo IX dell'entrata: euro 44.855,10; titolo VII della spesa: euro 125.258,53).

Con riferimento alla differenza tra le cancellazioni, l'Ente ha riferito trattarsi di importi connessi al "*riallineamento ritenute previdenziali e assistenziali non dovute*" (euro 2.160,95) e a "*ritenute IVA split payment non dovute*" (euro 1.488,38), senza, tuttavia, fornire ulteriori delucidazioni.

Alcun chiarimento risulta fornito in relazione alla rilevata disuguaglianza tra i residui attivi e passivi conservati in contabilità.

Alla luce di quanto esposto, si ritiene opportuno evidenziare che sono registrate tra le entrate e le spese per servizi conto terzi/partite di giro quelle poste che rappresentano al tempo stesso un debito ed un credito per l'ente, iscritte in contabilità per conto di soggetti

terzi in assenza di discrezionalità ed autonomia decisionale, con conseguente corrispondenza tra le previsioni e gli accertamenti d'entrata e le previsioni e gli impegni di spesa, nonché, ordinariamente, tra le relative cancellazioni.

In argomento, si sollecita l'Amministrazione comunale al rispetto della normativa in materia, in quanto l'irregolare contabilizzazione di poste contabili fra i servizi conto terzi/partite di giro potrebbe comportare l'alterazione delle risultanze di bilancio, compromettendone la veridicità e l'attendibilità, nonché pregiudicare gli esiti delle verifiche sul rispetto dei saldi di finanza pubblica e dei limiti di spesa.

9. Personale - Contrattazione integrativa 2018

Con riferimento alle spese di personale sostenute nell'esercizio, si è ritenuto opportuno effettuare, mediante acquisizione istruttoria di specifica documentazione, approfondimenti sulle procedure amministrativo-contabili seguite per la costituzione, sottoscrizione ed erogazione del fondo per la contrattazione integrativa.

La vigente disciplina in materia di contrattazione decentrata prevede la costituzione di un fondo in favore dei dipendenti, con onere a carico degli enti locali di stanziare in bilancio, nel rispetto di puntuali disposizioni, le necessarie risorse finanziarie, stabili e variabili, successivamente da erogare previa sottoscrizione di accordo con le organizzazioni sindacali (principio contabile applicato n. 5.2 di cui all'allegato 4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118).

L'articolato procedimento si sviluppa nei seguenti momenti essenziali, distinti e sequenziali:

- individuazione delle risorse in bilancio;
- adozione dell'atto di costituzione del fondo (costituzione del vincolo contabile sulle risorse);
- sottoscrizione del contratto decentrato annuale (idoneo al perfezionamento dell'obbligazione).

Esauritiva sintesi di tale complessa attività è offerta dalla Sezione regionale di controllo per la Lombardia che nella deliberazione n. 386/2019/PAR, ha evidenziato che *"[...] solamente nel caso in cui nell'esercizio di riferimento siano adempiute correttamente tutte e tre le fasi, le risorse riferite al "Fondo" potranno essere impegnate e liquidate [...] La prima fase consiste nell'individuazione in bilancio delle risorse. A tale proposito si evidenzia che a finanziare il "Fondo"*

contribuiscono le risorse stabili così definite in quanto sono risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità (le principali fonti di alimentazione delle risorse stabili sono gli incrementi fissati dai CCNL) e le risorse variabili che, a differenza delle prime, hanno valenza annuale (tali risorse sono finanziate di anno in anno dall'ente sulla base di una valutazione delle proprie capacità di bilancio). La seconda fase consiste nell'adozione dell'atto di costituzione del fondo che ha la funzione di costituire il vincolo contabile alle risorse e svolge una funzione ricognitiva in quanto è diretta a quantificare l'ammontare delle risorse. Tale atto [...] deve essere formale e di competenza del dirigente e, inoltre, deve essere sottoposto a certificazione da parte dell'Organo di revisione. La terza ed ultima fase consiste nella sottoscrizione del contratto decentrato annuale che, secondo i nuovi principi della competenza finanziaria potenziata, costituisce titolo idoneo al perfezionamento dell'obbligazione. Infatti, alla sottoscrizione della contrattazione integrativa si impegnano le obbligazioni relative al trattamento accessorio e premiante (registrazione), imputandole contabilmente agli esercizi del bilancio di previsione in cui tali obbligazioni scadono o diventano esigibili [...] solamente nel momento in cui si completa l'iter appena descritto l'ente può impegnare il fondo e può pagare secondo il principio della competenza potenziata (esigibilità)...".

Pertanto, l'impegno di spesa, connesso al fondo, trova prodromo necessario nella sottoscrizione dell'accordo integrativo, giacché "[...] se la costituzione del fondo si atteggia quale presupposto per la costituzione del vincolo sul risultato di amministrazione, la sottoscrizione del contratto decentrato è il presupposto necessario ed indispensabile per l'erogazione delle risorse, in quanto ne rappresenta il titolo giuridico legittimante" (cfr., Sezione regionale di controllo per le Marche deliberazione n. 16/2021/PRSE).

Tre, dunque, sono le ipotesi che possono concretamente verificarsi:

a) costituzione del fondo e sottoscrizione del contratto entro la fine dell'esercizio con le risorse (stabili e variabili) esigibili nel successivo esercizio ad esso reimputate mediante lo strumento del fondo pluriennale vincolato;

b) costituzione del fondo entro l'esercizio e contratto non sottoscritto entro l'esercizio con le risorse (stabili e variabili) che confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione e risultano immediatamente applicabili, anche in esercizio provvisorio;

c) fondo non costituito nell'esercizio e, conseguentemente, contratto non sottoscritto con le sole risorse stabili che confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione e le risorse variabili che costituiscono economie di bilancio.

Con riferimento al caso di specie, l'Amministrazione, in riscontro alle richieste istruttorie, confermando le deduzioni già svolte dall'OREF nella propria relazione al rendiconto, ha dato atto del rispetto dei vincoli di legge in materia di spesa per il personale sostenuta nell'anno 2018.

In relazione alle attività prodromiche alla costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa 2018, l'Amministrazione ha dato evidenza del rallentamento, a causa del sisma 2016 di *"tutti i procedimenti amministrativi in essere e tutti i tavoli di contrattazione decentrata per la determinazione e ripartizione del salario accessorio anno 2018"*.

Secondo quanto riferito solo nell'esercizio 2020 il Comune di Pieve Torina è riuscito *"ad attivare e convocare tutte le parti per definire la contrattazione integrativa"*.

Preso atto di quanto dichiarato, alla luce della particolare attenzione posta dal legislatore sulla materia della contrattazione integrativa e in virtù delle ripercussioni che derivano dal mancato rispetto della disciplina in argomento, si ritiene opportuno invitare l'Amministrazione comunale, nonché, per quanto di competenza, l'Organo di revisione economico-finanziaria, al puntuale rispetto della vigente disciplina al fine di garantire la regolarità e la tempestività del procedimento.

Con specifico riferimento al profilo temporale, si rappresenta che, al fine di favorire un coerente raccordo tra il ciclo della programmazione finanziaria e di bilancio e quello di gestione della performance, la sottoscrizione dell'accordo decentrato andrebbe perfezionata entro il termine dell'esercizio di riferimento.

Si comunica, sin d'ora, che la fattispecie sarà oggetto di puntuali approfondimenti nei successivi cicli di controllo.

10. Organismi partecipati

Le verifiche effettuate, anche d'ufficio, danno conto di una situazione delle partecipazioni detenute dal Comune di Pieve Torina così come sinteticamente esposta nel prospetto che segue.

Denominazione	Percentuale di partecipazione (%)
Contram Reti S.P.A.	2,83
Contram S.P.A.	3,32
Cosmari S.R.L. - Società a Responsabilità Limitata	0,43
T.A.S.K. - Telematic Applications For Synergic Knowledge S.R.L.	0,024
Unidra - Unione Aziende Idriche Società Consortile a R.L. in Sigla Unidra Soc.Cons. a r.l.	3,73
Valli Varanensi S.R.L. In Sigla V.V. S.R.L.	3,70

Fonte: Portale del Tesoro - Banca dati delle partecipazioni - dati anno 2017

Preso atto di quanto positivamente rappresentato dall'OREF con riferimento al rispetto degli adempimenti previsti dall'articolo 11, comma 6, lettera j), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, relativamente alla conciliazione dei rapporti creditori e debitori tra l'Ente e gli organismi partecipati, in sede istruttoria, stante la evidenziata assenza dell'asseverazione da parte degli organi di controllo di taluni enti o società partecipati, si chiedeva di trasmettere la nota informativa contenente la verifica dei crediti e debiti reciproci tra l'Ente e le società partecipate (anche indirette), nota non allegata al rendiconto della gestione 2018 e non reperibile sul sito istituzionale dell'Ente. Con specifico riferimento ai rapporti debitori/creditori con le società partecipate, si chiedevano, altresì, esaustivi chiarimenti su specifiche poste, esposte nella seguente tabella, già evidenziate in sede di analisi dei residui passivi.

Residui passivi conservati al 31 dicembre	2013	2014	2016	2017
Spese conferimento rifiuti al CON.SMA.RI.		17.760,89	61.039,32	94.878,32
Quota mantenimento a UNIDRA per conto di Valli Varanensi spa	2.196,02	600,00	750,00	750,00

Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati BDAP (Allegato Elenco dei residui da riportare al termine dell'anno 2018)

In riscontro a tali richieste, l'Amministrazione comunale, nell'evidenziare l'esiguità delle partecipazioni detenute, dava conto del pagamento nell'esercizio 2019 delle poste dovute alla società CON.SMA.RI. senza, tuttavia, fornire copia della nota informativa (crediti/debiti) né ulteriori dettagli.

Sul punto, la Sezione ritiene opportuno evidenziare che quanto disposto dall'articolo 11, comma 6, lett. j), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, afferisce ai rapporti con tutti gli enti strumentali e le società controllate e partecipate dal Comune e che l'attendibilità delle risultanze contabili dell'Ente è condizionata al positivo esito di tali adempimenti, funzionali alla verifica degli equilibri di bilancio.

La previsione della doppia asseverazione dei debiti e dei crediti da parte dell'OREF dell'ente territoriale e dell'organo di revisione degli organismi partecipati risulta necessaria al fine di evitare eventuali incongruenze tra le poste iscritte in contabilità e di garantire la piena attendibilità dei dati, nonché al fine di assicurare gli equilibri di bilancio attenuando il rischio di emersione di passività latenti (*cfr., ex plurimis*, Sezione regionale di controllo per la Regione Siciliana, deliberazione n. 394/2013/PAR; Sezione regionale di controllo per le Marche deliberazione n. 56/2018/PRSE). Eventuali disallineamenti tra le poste in argomento *“andranno illustrati, motivati e, soprattutto, superati mediante l'adozione, entro il termine dell'esercizio, dei provvedimenti correttivi con l'obiettivo di evitare l'insorgenza di passività latenti in capo all'ente socio. La rilevazione dei rapporti di credito/debito reciproci è, inoltre, propedeutica al bilancio consolidato e, in particolare, all'operazione di elisione delle partite infragruppo, poiché la corretta procedura di eliminazione di tali poste presuppone la certezza delle reciproche partite debitorie e creditorie”* (Sezione regionale di controllo per le Marche deliberazione n. 56/2018/PRSE).

Considerate le informazioni disponibili, si richiama l'Ente ad una gestione amministrativo-contabile delle partecipazioni detenute conforme alla vigente disciplina, nonché ad una verifica dell'opportunità di mantenere partecipazioni di modestissima entità.

P.Q.M.

la Sezione regionale di controllo per le Marche,

ACCERTA

i profili di criticità di cui in parte motiva

RILEVA

il mancato rispetto del parametro di deficiarietà strutturale P2 *“Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive”* di cui al D.M. 28 dicembre 2018;

INVITA l'Ente

- a monitorare costantemente l'andamento del contenzioso al fine di garantire la costituzione di un congruo fondo rischi;
- ad assicurare la regolare registrazione dei movimenti di cassa, con particolare attenzione alle risorse vincolate;
- a garantire la corretta registrazione contabile del fondo anticipazioni di liquidità (FAL);

- ad assicurare la corretta determinazione del Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE);
- a monitorare l'evoluzione, anno su anno, delle poste vincolate, accantonate e destinate iscritte a carico del risultato di amministrazione.

RACCOMANDA

- il puntuale adempimento degli obblighi in materia di pubblicità e trasparenza;
- la conformità della gestione dei residui alla vigente disciplina;
- il miglioramento dei tassi di riscossione e dei tempi di pagamento;
- la puntuale applicazione della disciplina in materia di servizi conto terzi;
- il rispetto della normativa in materia di fondo risorse decentrate;
- l'osservanza della disciplina afferente ai rapporti amministrativo-contabili con gli organismi partecipati nonché il puntuale monitoraggio dei rapporti finanziari intercorrenti con gli stessi;

RISERVA

il compimento di successive verifiche in ordine al superamento delle formulate osservazioni.

RICHIAMA

l'Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Pieve Torina ad esercitare la propria funzione di collaborazione e vigilanza con la massima diligenza, altresì, con specifico riferimento alle osservazioni sopra formulate, nel pieno rispetto della vigente normativa.

DISPONE

che la presente deliberazione sia trasmessa, telematicamente, al Sindaco, al Presidente del Consiglio comunale e all'Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Pieve Torina.

Ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, la presente pronuncia dovrà, altresì, essere pubblicata sul sito Internet della Amministrazione comunale secondo le modalità di legge.

Così deciso nella Camera di consiglio del 26 maggio 2021, tenuta da remoto ai sensi dell'articolo 85, e, in particolare, il comma 8-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni in legge 24 aprile 2020, n. 27, come modificato dall'articolo 26-

ter del decreto- legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni in legge 13 ottobre 2020, n. 126.

Il Relatore
Matteo Santucci
f.to digitalmente

Il Presidente f.f.
Vincenzo Palomba
f.to digitalmente

Depositata in Segreteria in data 26 maggio 2021

p. Il Direttore della Segreteria
Maria Angela Cognini
f.to digitalmente